

Civile Ord. Sez. U Num. 2724 Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 05/02/2018

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al N.R.G. 4738 del 2017 proposto da:

POLI Paola, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Gianni, Alberto Nanni, Emanuele Rimini e Antonio Auricchio, con domicilio eletto presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;

- *ricorrente* -

contro

POLI Elena, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cristina Rossello, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, piazza di Spagna, n. 31;

- *controricorrente* -

contro

MASSIMO Claudio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ettore Maria Negro;

51
18

An



- controricorrente -

e contro

POLI GROUP HOLDING s.r.l.;

- intimata -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, iscritto al N.R.G. 31946 del 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto che con atto di citazione notificato il 18 maggio 2016, Elena Poli ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la sorella Paola Poli, chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza del diritto di credito in capo all'attrice alla maggior somma dovuta, oltre a quella di euro 81 milioni già incamerata, impregiudicata ad ogni effetto, fino a concorrenza del controvalore effettivo del 50% del Gruppo Poli, da ricalcolarsi per effetto dell'annullamento per dolo, ex art. 761 cod. civ., e, in subordine, della rescissione per lesione *ultra quartum*, ex art. 763 cod. civ., dell'atto di apporzionamento del 3 giugno 2013 e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del Gruppo Poli calcolato sulla base dei multipli impliciti nelle transazioni di società similari nel periodo 2002/2012, e/o fino a concorrenza del 50% del valore di mercato del Gruppo Poli come riveniente dalla cessione al Gruppo Admirall, con l'emissione della conseguente pronuncia di condanna, in subordine anche a titolo di risarcimento del danno o indebito arricchimento;

che costituendosi in giudizio Paola Poli ha eccepito il difetto di giu-



risdizione del giudice italiano e la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'arbitro unico previsto dall'art. 15 del *Deed of Agreement, Indemnity, Release and Covenant not to sue* (ovvero accordo, indennizzo, rilascio e impegno ad astenersi dall'iniziare azioni legali) sottoscritto tra la stesse Paola Poli ed Elena Poli e dal *trustee* Intrust Trustee (New Zealand) Limited in Lugano il 3 giugno 2013, arbitro da nominarsi secondo le norme svizzere sull'arbitrato internazionale della Camera di commercio svizzera;

che è intervenuto in giudizio Claudio Massimo, in qualità di esecutore testamentario del *de cuius* Stefano Poli, sostenendo le ragioni dell'attrice;

che nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Milano, Paola Poli ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, con atto notificato il 21 febbraio 2017, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano e di qualsiasi altro giudice italiano, richiamando la clausola del *Deed* prevedente l'arbitrato svizzero;

che ha resistito, con controricorso, Elena Poli, chiedendo il rigetto del ricorso per regolamento preventivo e la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano;

che ha resistito, con separato controricorso, Claudio Massimo, eccependo l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo, tra l'altro perché nel caso di specie tutte le parti sono italiane e quindi soggette alla giurisdizione italiana;

che la società Poli Group Holding è rimasta intimata;

che il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, sul rilievo che tutti i soggetti che sono parti della causa sono residenti o con sede in Italia;

che il pubblico ministero ha richiamato l'orientamento giurispru-

Al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



denziale di questa Corte regolatrice secondo cui ciascuna delle parti è legittimata a proporre regolamento preventivo di giurisdizione solo se il convenuto sia domiciliato o residente all'estero e contesti (o comunque non accetti) la giurisdizione del giudice italiano, restando inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia;

che Paola Poli ed Elena Poli hanno depositato memorie.

Considerato che il Collegio ritiene meritevole di approfondimento l'orientamento di questa Corte regolatrice, da ultimo ribadito da Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2017, n. 2736, che esclude l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano allorché convenuti nella causa di merito siano soggetti residenti e domiciliati in Italia;

che, a tal fine, il Collegio reputa opportuno richiedere una relazione all'Ufficio del Massimario per acquisire un quadro completo della giurisprudenza, e dei contributi offerti dalla dottrina, sui limiti di utilizzabilità dello strumento del regolamento preventivo per contestare l'appartenenza della lite al giudice italiano;

che nel frattempo il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte richiede all'Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2018.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Corte di Cassazione - copia non ufficiale